

## **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA**

**Capo 1. Disposizioni generali (articoli 1-6) Capo 2. Sanzioni applicabili (articoli 7,8,9) Capo 3. Sanzioni specifiche per i rappresentanti degli studenti (articoli 10-14) Capo 4. Violazioni del regolamento di disciplina e relative sanzioni (articoli 15-25) Capo 5. Cumulo di sanzioni (articoli 26-28) Capo 6. Procedure (articoli 29-32) Capo 7. Impugnazioni (articoli 33,34) Capo 8. Organo di garanzia (articoli 35-37) Capo 9. Disposizioni finali (articolo 38)**

### **CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1**

Il presente Regolamento viene redatto in conformità con quanto previsto dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” (DPR 24 giugno 1998, n.249, DPR del 21.11.07, n.235, DPR n.134 dell’ 8 agosto 2025), di seguito denominato Statuto, e con le altre norme attualmente in vigore che regolano la materia in esame (Legge 169 del 30 ottobre 2008, legge n.150/2024).

#### **Articolo 2**

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

#### **Articolo 3**

Gli studenti condividono la responsabilità del mantenimento di ordine, sicurezza e serenità del contesto scolastico (sia a livello relazionale, sia a livello strutturale), riconoscendo in tali condizioni un importante fattore di qualità della vita della scuola.

#### **Articolo 4**

Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

#### **Articolo 5**

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.

### **Articolo 6**

Rimane aperta la responsabilità di adire l'autorità nel caso in cui le infrazioni disciplinari costituiscano anche reato e/o illecito civile.

## **CAPO 2 - SANZIONI APPLICABILI**

### **Articolo 7**

1. Richiamo verbale all'alunno del docente, del coordinatore, del Dirigente Scolastico
2. Richiamo scritto (voce "Richiami" del Registro elettronico) del docente, del coordinatore.
3. Nota disciplinare del docente, del coordinatore, del Dirigente Scolastico
4. Colloquio con i genitori (da parte del coordinatore, del Dirigente Scolastico).
5. Ammonizione scritta
6. Allontanamento dalla attività didattica: a) fino a 2 giorni; b) da 3 a 15 giorni (da parte del Consiglio di classe).
7. Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni per un periodo di tempo comunque limitato (da parte del Consiglio d'Istituto).
8. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (da parte del Consiglio di Istituto)
9. Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato (da parte del Consiglio d'Istituto).
10. Risarcimento del danno arrecato in aggiunta agli interventi precedentemente indicati, una volta accertata la responsabilità personale o collettiva.

### **Articolo 8**

In ogni fattispecie di violazione del regolamento di disciplina la sanzione terrà conto del ravvedimento del responsabile e delle eventuali scuse rivolte ai danneggiati.

### **Articolo 9**

In caso di allontanamento dalla attività didattica fino a due giorni, il consiglio di classe delibera attività di approfondimento da svolgersi presso l'istituzione scolastica, finalizzate alla riflessione sui comportamenti e sulle loro conseguenze. Tali attività potranno dar luogo ad assegnazione di compiti di realtà che potranno essere oggetto di valutazione e di assegnazione di un voto in educazione civica.

In caso di allontanamento dalla attività didattica o dalla comunità scolastica da tre a quindici giorni lo studente è coinvolto in attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture esterne convenzionate con l'istituzione scolastica. Tali attività, inserite nel PTOF, sono commisurate all'orario scolastico e computate ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti disciplinari.

Qualora non fossero disponibili strutture esterne idonee, e nelle more della predisposizione degli elenchi regionali, le attività devono svolgersi a favore della comunità scolastica. Il consiglio di classe può inoltre deliberare la prosecuzione delle attività educative anche dopo il rientro dello studente, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario corrispondente ai giorni di allontanamento.

A titolo **solo** esemplificativo si individuano le seguenti attività da svolgersi a favore della comunità scolastica:

- affiancamento personale ATA per lavori di segreteria (fotocopie, timbrature, catalogazioni, riordino archivi, ecc.);
- affiancamento personale ATA per lavori di copisteria (fotocopie, fascicolatura, graffatura, movimentazione carta, ecc.);
- affiancamento personale ATA per lavori di ripristino delle aree comuni (cortile, atrio, corridoi) dopo la ricreazione (pulizia superfici calpestabili, rimozione rifiuti, ecc.);
- affiancamento personale ATA per operazioni di ripristino e pulizia ordinari e straordinari dei locali scolastici e delle loro pertinenze;
- affiancamento personale ATA in biblioteca (catalogazione, spostamento, ricollocazione, ecc.);
- l'affiancamento di docenti per attività a favore di altri studenti
- attività utili alla comunità scolastica e/o associazioni esterne contattate dalla scuola e disponibili ad accoglierlo.

### **CAPO 3 - SANZIONI SPECIFICHE PER I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI**

L'accettazione del ruolo di rappresentante di classe, di Istituto, della Consulta provinciale degli studenti, comporta per l'eletto l'impegno a ricoprire l'incarico con diligenza, senso di responsabilità e nell'esclusivo interesse della comunità scolastica che lo ha scelto.

Essendo il rappresentante un punto di riferimento per i compagni, questi dovrà per primo rispettare le regole della comunità scolastica.

Le norme di seguito riportate sono stabilite in considerazione del suo mandato.

#### **Articolo 10**

La decadenza del rappresentante di Istituto e della Consulta interviene automaticamente in caso di sanzioni dall'ammonizione scritta alla sospensione.

#### **Articolo 11**

La decadenza del rappresentante di classe interviene automaticamente in caso di sospensione. Il Consiglio di classe può deliberare la decadenza nel caso di ammonizione.

#### **Articolo 12**

Il rappresentante ha l'obbligo di partecipare agli impegni scolastici propri del suo ufficio anche se tali impegni si svolgono in orario pomeridiano.

Salvo giustificati motivi che dovranno essere documentati, le ripetute violazioni di questi obblighi comportano la sua decadenza.

### **Articolo 13**

Gli organi competenti a decretare la decadenza sono il Consiglio di classe per il rappresentante di classe, il Consiglio di Istituto per il rappresentante di Istituto, il Dirigente per il rappresentante della Consulta. L'istanza può essere proposta dai rappresentati o dagli altri membri degli organi collegiali.

## **CAPO 4 - VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E RELATIVE SANZIONI**

### **Articolo 14**

La violazione dei doveri previsti dall'articolo 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti costituisce violazione del regolamento di disciplina. La previsione delle sanzioni elencate nel capo due del regolamento viene di seguito declinata tenendo conto della gravità dell'infrazione commessa.

### **Articolo 15 Obbligo di regolare frequenza**

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, a consentire un regolare svolgimento delle lezioni e a rispettare le disposizioni di legge.

#### **Fattispecie che costituiscono violazioni dell'obbligo di regolare frequenza e relative sanzioni:**

1. Frequenti ritardi in ingresso e ripetute assenze strategiche nei giorni di verifiche e/o interrogazioni.  
Si configurano fattispecie di frequenza irregolare, i casi di superamento di dodici ritardi brevi nel trimestre e di sedici nel pentamestre; in tali casi il consiglio di classe, in sede di scrutinio, non può assegnare voto in condotta superiore al sette.  
Si configurano fattispecie di frequenza irregolare, i casi di superamento di sei ingressi in seconda ora nel trimestre e di dieci ingressi in seconda ora nel pentamestre; in tali casi il consiglio di classe, in sede di scrutinio, non può assegnare voto in condotta superiore al sette. I ritardi brevi e gli ingressi alla seconda ora non si cumulano ai fini dell'applicazione del voto di condotta. Non si considerano, ai fini dell'applicazione del sette in condotta, i ritardi dovuti a motivi di trasporto dichiarati tempestivamente in vicepresidenza o al docente quando si entra in classe. In tali casi il docente eliminerà manualmente il ritardo.
2. Uso improprio del badge, che dovrà essere sanzionato con nota disciplinare e dimenticanza del badge che verrà sanzionata con richiamo scritto dal docente
3. Smarrimento del badge, lo studente avrà l'obbligo di acquisto tempestivo di un nuovo badge personale.
4. Mancato raggiungimento del numero di ore previste per l'ammissione agli scrutini fissato dall'orario personalizzato individuale per ciascun indirizzo, tenuto conto delle deroghe, ai sensi della delibera del Collegio docenti.

### **Articolo 16 Obbligo di rispetto delle persone**

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.

## **Fattispecie che costituiscono violazioni dell'obbligo**

- Ogni comportamento e/o espressione verbale che manifesti mancanza di rispetto dei compagni, dei docenti e del personale ATA.
- Ogni comportamento che turbi lo svolgimento dell'attività didattica e/o dei corsi di recupero che violi il diritto degli studenti ad ascoltare le lezioni e dei docenti a svolgere il proprio lavoro
- Ogni comportamento, azione o espressione verbale persistente e continuativa che miri deliberatamente a prevaricare, far del male o danneggiare qualcuno in forma diretta o indiretta (ad es.: prepotenza fisica o verbale, ingiurie, minacce, diffusione di dicerie, calunnie, pettegolezzi, esclusione dal gruppo, isolamento, azioni di cyberbullismo) e qualsiasi altro comportamento ascrivibile al fenomeno del bullismo.
- Atteggiamenti o comportamenti che disturbano il regolare svolgimento delle attività dei corsi di recupero verranno sanzionati con nota disciplinare e/o con esclusione dai corsi di recupero
- La mancanza viene considerata più grave se compiuta in concorso tra più studenti o nei confronti di soggetti deboli.

## **Sanzioni applicabili a discrezione del docente e/o del consiglio di classe non necessariamente in successione**

Richiamo scritto

Nota disciplinare e ammonizione scritta

Nota disciplinare e allontanamento dall'attività didattica da 1 a 15 giorni

Nota disciplinare e allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 giorni e per un periodo di tempo comunque limitato Possibile attribuzione del cinque in condotta con non ammissione alla classe successiva o non ammissione all'Esame di Stato

Nota disciplinare e allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico Possibile attribuzione del cinque in condotta con non ammissione alla classe successiva o non ammissione all'Esame di Stato

Nei casi di cyberbullismo le sanzioni sopra indicate possono essere accompagnate dal sequestro del dispositivo e dal deposito in Presidenza con restituzione al termine delle lezioni. Atteggiamenti o comportamenti che disturbano il regolare svolgimento delle attività dei corsi di recupero verranno sanzionati con nota disciplinare e/o con esclusione dai corsi di recupero

## **Articolo 17 Obbligo di rispettare la proprietà altrui**

È vietato sottrarre beni di proprietà dei compagni dei docenti del personale ATA e della scuola. È punibile anche il solo tentativo di sottrarre beni di proprietà altrui.

## **Sanzioni applicabili a discrezione del consiglio di classe non necessariamente in successione**

Nota disciplinare obbligatoria e ammonizione scritta

Nota disciplinare e allontanamento dall'attività didattica da 1 a 15 giorni

Nota disciplinare e allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 giorni e per un periodo di tempo comunque limitato Possibile attribuzione del cinque in condotta con non ammissione alla classe successiva o non ammissione all'Esame di Stato

Nota disciplinare e allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico Possibile attribuzione del cinque in condotta con non ammissione alla classe successiva o non ammissione all'Esame di Stato Risarcimento danni a norma di legge

## **Articolo 18 Obbligo di rispettare gli ambienti e le norme di sicurezza**

Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni a sé stessi al patrimonio della scuola e alla sicurezza; condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura.

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'Istituto.

## **Articolo 19 Divieto di comportamenti pericolosi**

È vietato tenere comportamenti o compiere atti che costituiscono un pericolo per sé o per gli altri o che disattendono le disposizioni emanate in materia di sicurezza e di organizzazione scolastica (ad es. mancato rispetto dei turni di uscita al termine delle lezioni, uscita non autorizzata dalle porte allarmate, comportamenti pericolosi in classe e nei laboratori).

### **Sanzioni applicabili a discrezione del consiglio di classe non necessariamente in successione**

#### **Sanzioni per comportamenti dolosi che violano articoli 18 e 19 del regolamento**

Nota disciplinare e ammonizione scritta

Nota disciplinare e allontanamento dall'attività didattica da 1 a 15 giorni

Nota disciplinare e allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 giorni e per un periodo di tempo comunque limitato Possibile attribuzione del cinque in condotta con non ammissione alla classe successiva o non ammissione all'Esame di Stato

Nota disciplinare e allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico Possibile attribuzione del cinque in condotta con non ammissione alla classe successiva o non ammissione all'Esame di Stato Risarcimento danni a norma di legge

#### **Sanzioni per comportamenti colposi che violano articoli 18 e 19 del regolamento** Richiamo scritto

Nota disciplinare

Ammonizione scritta

Risarcimento danni a norma di legge

## **Articolo 20 Divieto di contraffazione di documenti**

È vietato falsificare firme, documenti, verifiche.

### **Sanzioni applicabili a discrezione del consiglio di classe non necessariamente in successione**

Nota disciplinare obbligatoria e ammonizione scritta

Nota disciplinare e allontanamento dall'attività didattica da 1 a 15 giorni

## **Articolo 21**

### **Divieto di comportamenti che danneggiano l'immagine della scuola.**

Sono vietati tutti i comportamenti che danneggiano l'immagine della scuola.

È vietato tenere comportamenti e/o usare espressioni che offendano il comune senso del pudore.

È vietato presentarsi a scuola in abbigliamento non consono all'ambiente scolastico e/o che offenda il comune senso del pudore.

### **Sanzioni applicabili a discrezione del docente e/o del consiglio di classe non necessariamente in successione**

Richiamo scritto

Nota disciplinare e ammonizione scritta

Nota disciplinare e allontanamento dall'attività didattica da 1 a 15 giorni

Nota disciplinare e allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 giorni e per un periodo di tempo comunque limitato. Possibile attribuzione del cinque in condotta con non ammissione alla classe successiva o non ammissione all'Esame di Stato

Nota disciplinare e allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico Possibile attribuzione del cinque in condotta con non ammissione alla classe successiva o non ammissione all'Esame di Stato

## **Articolo 22 Disposizioni sull'uso del cellulare e altri dispositivi elettronici**

In applicazione della Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito (n. 3392/2025) **è vietato l'uso dei telefoni cellulari e/o di altri dispositivi elettronici (smartwatch smartphone, tablet) da parte degli studenti** durante l'orario scolastico, inclusi gli intervalli, e in ogni spazio scolastico: aule, laboratori, biblioteca, cortili, mense, bar interni, corridoi, scale antincendio e palestre.

È vietato l'uso dei telefoni cellulari e/o di altri dispositivi elettronici (smartwatch smartphone, tablet) da parte degli studenti durante le assemblee e durante gli incontri con esperti esterni.

All'ingresso nell'istituto gli studenti devono spegnere i dispositivi e mantenerli in tale stato durante tutto il periodo di permanenza a scuola. Il divieto d'uso si estende anche all'ingresso, all'uscita e durante gli spostamenti interni all'edificio scolastico.

L'uso dei dispositivi è consentito solo se previsto in modo esplicito nei PEI per studenti con disabilità; nei PDP per studenti con DSA o BES.

È possibile autorizzare l'uso dei dispositivi elettronici personali nei progetti formativi strettamente funzionali all'attività didattica. Ogni utilizzo deve essere autorizzato dal singolo docente che intende farne uso per motivi didattici o, se funzionale ai progetti, dal Consiglio di classe con indicazione nel registro elettronico.

**Sanzioni applicabili a discrezione del docente e/o del consiglio di classe non necessariamente in successione**

- Nota disciplinare obbligatoria, ritiro del dispositivo da parte del docente e restituzione al termine dell'ora.
- Nota disciplinare obbligatoria e ritiro del dispositivo con consegna in vicepresidenza e restituzione al termine della mattinata.
- Nota disciplinare obbligatoria e ritiro del dispositivo con consegna in vicepresidenza e obbligo di restituzione solo al genitore o persona dallo stesso delegata.
- Nel caso in cui lo studente rifiuti di consegnare il cellulare e/o altri dispositivi il docente provvede a verbalizzare il rifiuto con nota disciplinare e a darne comunicazione al coordinatore e alla famiglia mediante registro elettronico.
- In caso di rifiuto di consegna e/o di ripetute infrazioni il consiglio di classe potrà decidere se procedere anche con ammonizione scritta o allontanamento dall'attività didattica da 1 a 15 giorni

### **Articolo 22 bis**

Permane il diritto dei docenti di chiedere agli studenti di depositare il cellulare e/o altri dispositivi in apposito contenitore o nel cassetto della cattedra durante lo svolgimento delle verifiche.

**Sanzioni applicabili a discrezione del docente e/o del consiglio di classe non necessariamente in successione**

- Nota disciplinare obbligatoria, ritiro del dispositivo con consegna in vicepresidenza e obbligo di restituzione solo al genitore o a persona dallo stesso delegata.
- Nel caso in cui lo studente rifiuti di consegnare il cellulare e/o altri dispositivi il docente provvede a verbalizzare il rifiuto con nota disciplinare e a darne comunicazione al coordinatore e alla famiglia mediante registro elettronico.
- In caso di rifiuto di consegna e/o di ripetute infrazioni il consiglio di classe potrà decidere se procedere anche con ammonizione scritta o allontanamento dall'attività didattica da 1 a 15 giorni

### **Articolo 23**

È vietato l'uso del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici finalizzato alla registrazione **non autorizzata**, vocale, filmata, fotografica di soggetti presenti all'interno della comunità scolastica o comunque uso non connesso all'attività didattica.

La condivisione e/o diffusione delle registrazioni configurano ipotesi di violazione del diritto alla privacy con applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nazionale penale e amministrativa.

#### **Sanzioni applicabili a discrezione del docente e/o consiglio di classe non necessariamente in successione**

- Nota disciplinare obbligatoria, ritiro del dispositivo con consegna in vicepresidenza e obbligo di restituzione solo al genitore o a persona dallo stesso delegata e ammonizione scritta
- Nota disciplinare obbligatoria, ritiro del dispositivo con consegna in vicepresidenza e obbligo di restituzione solo al genitore o a persona dallo stesso delegata e allontanamento dall'attività didattica da 1 a 15 giorni
- Nota disciplinare obbligatoria, ritiro del dispositivo con consegna in vicepresidenza e obbligo di restituzione solo al genitore o a persona dallo stesso delegata e allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 giorni e per un periodo di tempo comunque limitato. Possibile attribuzione del cinque in condotta con non ammissione alla classe successiva o non ammissione all'Esame di Stato
- Nota disciplinare obbligatoria, ritiro del dispositivo e allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico Possibile attribuzione del cinque in condotta con non ammissione alla classe successiva o non ammissione all'Esame di Stato.
- Nel caso in cui lo studente rifiuti di consegnare il cellulare e/o altri dispositivi il docente provvede a verbalizzare il rifiuto con nota disciplinare e a darne comunicazione al coordinatore e alla famiglia mediante registro elettronico. Il coordinatore valuterà l'opportunità di procedere comminando ulteriore sanzione
- Per i casi più gravi è prevista la segnalazione al Garante della Privacy ed alle Autorità competenti per le relative sanzioni di carattere amministrativo e/o penale.

### **Articolo 24**

#### **Divieto di fumo**

È vietato fumare negli spazi interni e/o nei cortili esterni dell'Istituto.

#### **Sanzioni applicabili a discrezione del consiglio di classe non necessariamente in successione**

Nota disciplinare obbligatoria e ammonizione scritta

Pena pecuniaria amministrativa prevista dalla L. 11.04.1975, n. 584;

### **CAPO 5 - CUMULO DI SANZIONI Articolo 25**

Nel caso di ripetuti richiami scritti cumulati dal medesimo studente il docente o il coordinatore di classe può procedere con nota disciplinare.

Nel caso di tre note disciplinari cumulate dal medesimo studente il coordinatore di classe, sentito il parere del consiglio di classe, può procedere con ammonizione scritta.

Nel caso di ripetute ammonizioni cumulate dal medesimo studente il coordinatore valuta l'opportunità di chiedere la convocazione del Consiglio di Classe per l'eventuale sospensione

In caso in cui uno studente abbia cumulato ripetute sanzioni o sia incorso in sanzioni disciplinari gravi il Consiglio di classe, in aggiunta alle sanzioni irrogate e con riferimento al solo periodo scolastico durante il quale sono state commesse (trimestre o pentamestre), valuterà, in sede di scrutinio, le ripercussioni sul voto di condotta con riferimento alla tabella dei criteri di attribuzione del medesimo deliberata dal Collegio dei docenti.

## **Articolo 26**

Nel caso di mancanze disciplinari connotate da particolare gravità e/o di mancanze disciplinari che violano il rispetto e la dignità della persona, e/o nel caso in cui si configurino reati, il Consiglio di classe demanderà il passaggio alle sanzioni più gravi al Consiglio d'Istituto. (Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni per un periodo di tempo comunque limitato o allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico) In tale ipotesi il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, valuterà la possibilità di attribuire un voto di condotta inferiore ai 6/10 con conseguente non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo.

## **Articolo 27**

Le sanzioni per le mancanze disciplinari durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione esaminatrice e sono applicabili anche ai candidati esterni.

## **CAPO 6 - PROCEDURE**

### **Articolo 28 Richiamo scritto e nota disciplinare**

Il **richiamo scritto** è trascrizione dell'infrazione non grave commessa, viene annotata nel registro elettronico alla voce "richiami". Ha lo scopo di contestare allo studente l'infrazione e avvisare la famiglia. Il docente non è tenuto a darne comunicazione al coordinatore salvo, in caso di ripetute infrazioni, lo ritenga opportuno.

La **nota disciplinare** è trascrizione fedele di quanto accaduto e detto e costituisce verbalizzazione della contestazione. Il docente comunica tempestivamente al coordinatore di classe le note disciplinari per le quali è prevista la possibilità o l'obbligo di ammonizione e/o sospensione. Il coordinatore dovrà procedere tempestivamente in conformità all' articolo 30 del regolamento di disciplina.

## **Articolo 29**

### **Procedura ammonizione scritta**

Il coordinatore, sentita/o l'interessata/o acquisito il parere favorevole della maggioranza dei docenti del consiglio di classe, comunica alla famiglia l'avvio della procedura tramite annotazione sul registro elettronico, propone al Dirigente l'ammonizione scritta. L'ammonizione scritta è irrogata dal Dirigente scolastico tramite il referente delle sanzioni disciplinari

La proposta di ammonizione prevede, da parte del coordinatore di classe la compilazione del modulo predisposto dall'istituto, l'invio del modulo al referente delle sanzioni disciplinari e l'annotazione alla famiglia dell'avvio della procedura.

Il parere favorevole dei docenti potrà essere acquisito con una delle seguenti modalità:

1. in sede di consiglio di classe ordinario (verbale consiglio di classe)
2. con modulo Google o mail istituzionale

### Articolo 30 Procedura allontanamento dall'attività didattica

Per l'allontanamento dall'attività didattica **da 1 a 15 giorni**, che deve essere irrogata dal Consiglio di Classe convocato nella composizione allargata a tutte le componenti, si prevede la seguente procedura:

- Nota/e disciplinare/i
- Il coordinatore di classe invia le note al referente delle sanzioni disciplinari che provvede a predisporre la contestazione dell'addebito
- Contestazione dell'addebito da parte del Dirigente Scolastico o suo delegato;
- Convocazione del Consiglio di classe allargato; lo studente ha diritto ai sensi dell'art.4, comma 3, dello Statuto ad esporre le proprie ragioni in tale sede;
- Scelta della sanzione seguendo i seguenti criteri:
  - A. Per l'allontanamento **fino a due giorni**, il consiglio di classe delibera attività di approfondimento da svolgersi presso l'istituzione scolastica, finalizzate alla riflessione sui comportamenti e sulle loro conseguenze; tali attività potranno dar luogo ad assegnazione di compiti di realtà che potranno essere oggetto di valutazione in educazione civica e di assegnazione di un voto in educazione civica.
  - B. Per l'allontanamento **da tre a quindici giorni**, lo studente è coinvolto in attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture esterne convenzionate con l'istituzione scolastica. Qualora non fossero disponibili strutture esterne idonee e nelle more della predisposizione degli elenchi regionali, le attività devono svolgersi a favore della comunità scolastica. Il consiglio di classe può inoltre deliberare la prosecuzione delle attività educative anche dopo il rientro dello studente, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario corrispondente ai giorni di allontanamento. La mancata adesione alle attività proposte sarà valutata in sede di scrutinio finale per l'attribuzione del voto di condotta.
- Invio del verbale del consiglio di classe al referente delle sanzioni disciplinari
- Comunicazione da parte della scuola all'interessato ed alla famiglia della sanzione irrogata;
- Irrogazione della sanzione **non prima di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione** ai sensi dell'articolo 5 comma 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti
- Qualora dell'organo deliberante la sanzione faccia parte lo studente sanzionando o il genitore di questi, avverrà la sua sostituzione da parte del primo dei non eletti del rispettivo Consiglio.

### Articolo 31 Procedura allontanamento dalla comunità scolastica

Per l'allontanamento dalla comunità scolastica **oltre i 15 giorni**, anche fino al termine dell'anno scolastico, e per l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato il Consiglio d'Istituto – a seguito di contestazione dell'addebito all'interessato da parte del Dirigente Scolastico - seguirà la seguente procedura:

- Valutazione della gravità della nota/e disciplinare/i;
- Il coordinatore di classe invia le note al referente delle sanzioni disciplinari che provvede a predisporre la contestazione dell'addebito
- Contestazione dell'addebito da parte del Dirigente Scolastico o suo delegato;
- Convocazione del Consiglio d'Istituto ed esame delle ragioni addotte dallo studente, presentate in forma scritta entro sette giorni dalla contestazione o verbalmente in sede di Consiglio di Istituto;
- Scelta della sanzione e conversione in attività utili alla comunità scolastica e/o associazioni esterne contattate dalla scuola e disponibili ad accoglierlo;
- Invio del verbale del Consiglio d'Istituto al referente delle sanzioni disciplinari
- Comunicazione all'interessato ed alla famiglia della sanzione irrogata;

- Irrogazione della sanzione **non prima di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione** ai sensi dell'articolo 5 comma 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti
- Qualora dell'organo deliberante la sanzione faccia parte lo studente sanzionando o il genitore di questi, avverrà la sua sostituzione da parte del primo dei non eletti del rispettivo Consiglio.

## **CAPO 7 – IMPUGNAZIONI**

### **Articolo 32**

Ai sensi dell'art.5, comma 1 dello Statuto, contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, **entro quindici giorni** dalla comunicazione della sanzione, all'Organo di Garanzia dell'Istituto di cui al successivo capo 8.

### **Articolo 33**

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami presentati dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni dello Statuto o dei Regolamenti d'Istituto ai sensi dell'art.5, commi 3, 4, 5, 6 e 7 dello Statuto.

## **CAPO 8 - ORGANO DI GARANZIA**

### **Articolo 34**

L'Organo di Garanzia di cui all'art.5, comma 1 dello Statuto è composto da:

- 1 docente designato dal Consiglio d'Istituto;
- 1 rappresentante eletto dagli studenti (primo eletto della componente studenti al Consiglio di Istituto)
- 1 rappresentante eletto dai genitori (primo eletto della componente genitori al Consiglio di Istituto)

L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico.

Per ciascuna componente è prevista la designazione o l'elezione di un membro supplente. La durata del mandato è di tre anni per la componente docenti e genitori mentre per la componente studenti la durata del mandato è di 1 anno.

I componenti possono essere riconfermati per una sola volta.

### **Articolo 35**

L'Organo di Garanzia è convocato dal presidente; le sedute sono valide in presenza della metà più uno dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei votanti, non è prevista l'astensione dal voto; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

### **Articolo 36**

1. L'Organo di Garanzia opera secondo i criteri indicati all'art.5 dello Statuto, in particolare:
  - esamina e decide sui ricorsi contro le sanzioni irrogate presentati, entro dieci giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse;
  - esamina e decide sui conflitti che sorgono all'interno della scuola relativamente all'applicazione del presente Regolamento.
2. Il genitore e lo studente eletti nel Consiglio di Istituto con il maggior numero di voti sono membri di diritto dell'organo di Garanzia. In caso di parità di voti si adatterà il criterio della maggiore età.
3. In caso di incompatibilità, impedimento o dimissioni dei membri di diritto, questi saranno sostituiti dai membri del Consiglio di Istituto che risultano secondi eletti nella rispettiva componente.
4. La durata dell'Organo, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, è così articolata:

- per la componente studenti, coinciderà con quella annuale prevista in Consiglio di Istituto per la medesima componente
  - per la componente genitori coinciderà con quella triennale prevista in Consiglio di Istituto per la medesima componente
  - per la componente docenti coinciderà con quella triennale prevista in Consiglio di Istituto per la medesima componente
5. La Commissione elettorale potrà in essere tutti gli adempimenti necessari affinché, in occasione dell'elezione del Consiglio di Istituto, sia reso noto a candidati ed elettori che i primi eletti del Consiglio di Istituto per le componenti studenti e genitori, saranno anche membri di diritto dell'Organo di garanzia

## **CAPO 9 - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 37**

Il presente Regolamento di disciplina è parte integrante del Regolamento d'Istituto, ha validità a partire dalla data di approvazione da parte del Consiglio d'Istituto ed è soggetto a modifiche, integrazioni o sostituzione da parte dell'organo medesimo.

Le modifiche al presente regolamento sono state approvate dal Consiglio di Istituto in data 09-10-2025

Le disposizioni di cui agli artt. 7, 9, 30, 31, 22, 22 bis e 23 entreranno in vigore a partire dal 29-10-2025

Nelle more dell'entrata in vigore rimangono ferme le sanzioni attualmente in vigore:

In caso di mancata consegna e/o di utilizzo di altro cellulare o dispositivo durante le ore di lezione il docente valuterà quale delle sottoelencate sanzioni sarà opportuno comminare:

- Nota disciplinare e deposito nel contenitore presente nell'aula e restituzione al termine dell'attività didattica
- Nota disciplinare e deposito in vicepresidenza e restituzione al termine dell'attività didattica
- Nei casi di ripetute infrazioni il consiglio di classe potrà procedere con ammonizione scritta